

REGOLAMENTO INTERNO ASSOCIAZIONE
A. M. E. S.
ASSOCIAZIONE MISSIONARIA EUNTES STIMMATINA
Tale regolamento costituisce parte integrante ed
Indivisibile dello STATUTO associativo

ART. 1 - COSTITUZIONE

E' Costituita un'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE MISSIONARIA EUNTES STIMMATINA" ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale).

La durata dell'Associazione è stabilita a tempo indeterminato.

ART. 2 - AMMISSIONE

Nel pieno rispetto della personalità, delle esigenze dei diritti umani degli associati, all'Associazione sono ammessi tutti coloro che vorranno esercitare attivamente, nell'ambito del gruppo, l'attività di cui all'art.2 dello Statuto.

ART. 3 - ASSOCIATI

Possono essere associati dell'Associazione tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni ed enti che ne condividono gli scopi.

ART. 4 - MODALITA' DI ACCETTAZIONE DELL'ASSOCIATO.

L'accettazione del socio è subordinata ad alcune condizioni di natura sia formale che sostanziale:

- Aver compiuto il I 8° anno di età;
- Domanda di partecipazione redatta su apposito modulo fornito dall'Associazione;
- Approvazione del comitato direttivo.

ART. 5 - ISCRIZIONI

I Soci, nello spirito del "gratis omnino" e della disponibilità ad un servizio alla Chiesa e ai Vescovi, si impegnano con una scelta personale e determinante, a mettersi a disposizione dell'Associazione, dando a lei tutto quello che possono, relativamente al tempo e alle attività, come gruppo a servizio delle urgenze. Tutti indistintamente possono essere iscritti all'A.M.E.S. sia individualmente che collettivamente (famiglie, gruppi o scuole, gruppi missionari parrocchiali, collegi, oratori, ecc.) Le iscrizioni si ricevono presso la sede dell'A.M.E.S.

ART. 6 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE

La quota del tesseramento sarà versata dal socio annualmente, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio consuntivo. Detta quota è obbligatoria ed è stabilita quantitativamente e con cadenza annuale dal direttivo.

In via del tutto eccezionale il consiglio direttivo, a maggioranza dei 2/3, potrà richiedere quote straordinarie di volta in volta opportunamente motivate.

ART. 7 - DIVERSE FIGURE DI SOCIO

I Soci si dividono in:

- SOCI FONDATORI
- SOCI ONORARI
- SOCI ORDINARI
- SOCI SOSTENITORI
- SOCI AGGREGATI

Socio Fondatore E' socio fondatore colui che ha sottoscritto l'atto costitutivo della presente associazione.

Socio Onorario E' socio onorario l'eletto dall'assemblea, a maggioranza dei ¾ degli aventi diritto al voto, per particolari benemerite acquisite nei confronti dell'associazione.

Socio Ordinario Ad integrazione di quanto previsto dallo statuto, è socio ordinario colui che, persona fisica o giuridica, associazione od ente, condivide gli scopi di questa associazione, così come stabilito dall' art. 6 dello statuto.

Socio Aggregato E' colui che non intende impegnarsi formalmente con l'associazione, ma tenersi in contatto con essa e seguirne lo spirito e i programmi

Socio Sostenitore E' colui che liberamente versa un multiplo della quota ammessa di associazione.

ART. 8 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

- Diritti

Partecipazione attiva alla vita associativa con diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie; potrà beneficiare di tutte le agevolazioni di diversa natura attribuite dal Consiglio Direttivo (CD.)

- Doveri

Pagamento puntuale delle quote annuali di tesseramento oltre al rispetto di quanto disposto dal C.D.

ART. 9 - RECESSIONE DEL SOCIO.

La qualità di associato si perde per:

- * DECESSO
- * DIMISSIONI;
- * ESCLUSIONE

L'Esclusione è stabilita dal C.D. con delibera motivata, per mora superiore a sei mesi nel pagamento delle quote sociali o per lo svolgimento di attività in contrasto o concorrenza con quella dell'associazione ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o del regolamento o alle delibere assembleari e quelle del C.D.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione può ricorrere al Consiglio dei Proviviri, mediante raccomandata inviata al Presidente dell'associazione. .

ART.10 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE.

- Assemblea dei soci
- Consiglio Direttivo
- Presidente;
- Collegio dei Revisori
- Consiglio dei Proviviri

ART. 11 - ASSEMBLEA GENERALE.

L'assemblea generale massimo organo dell' associazione è costituita da

- Il Presidente dell'Associazione;
 - I componenti del Consiglio Direttivo
 - Soci Ordinari , i soci Fondatori, i soci onorari (sono ammesse al massimo due deleghe)
 - I Rappresentanti Legali Pro - tempore delle associazioni ed Enti ecc. hanno un solo voto nell' assemblea;
- I Soci aggregati e i soci sostenitori non hanno diritto di voto ma possono comunque partecipare all' assemblea

A -CONVOCAZIONE

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno due volte l'anno dal Presidente.

In sede Straordinaria può inoltre essere convocata sempre dal Presidente dell' associazione

- * Su richiesta scritta del C.D.
- * Su richiesta scritta di almeno 3/10 dei soci con diritto di voto con motivazione circa gli argomenti da trattare.

Le Assemblee Ordinarie e Straordinarie sono convocate con preavviso di almeno 8 gg. mediante invito per lettera raccomandata; in caso di urgenza motivata il termine di preavviso può essere ridotto a 3 gg.

B - COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

L' Assemblea sia in sede ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita in PRIMA convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati + 1.

In caso di SECONDA convocazione entro 24 ore dopo la prima ,l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci.

I verbali delle riunioni dell' assemblea sono redatti da un segretario scelto dal presidente dell' assemblea fra i presenti.

Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale circostanziato trascritto in apposito libro depositato presso la sede della associazione.

C - POTERI DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea generale tra l' altro

- * Nomina i componenti del Consiglio Direttivo
- * Nomina 3 scrutatori qualora l'assemblea ritenga opportuno procedere a votazioni a scrutinio segreto
- * Nomina il Collegio dei Revisori
- * Delibera eventuali modifiche da apportare alle strutture tecniche e organizzative

In particolare all' assemblea in generale spettano i seguenti compiti:

In sede ordinaria:

- * Discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del C D
- * Deliberare sulle direttive d' ordine generale dell' associazione e sull' attività da esso svolta o da svolgere
- * Deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario

In sede straordinaria:

- * Deliberare sullo scioglimento dell'associazione
- * Deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto
- * Deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario

L' Assemblea ordinaria delibera sia in 1^ convocazione che in 2^ convocazione con la maggioranza della metà più uno dei voti espressi.

In caso di parità di voti l' assemblea deve essere chiamata subito a votare nuovamente. Col perdurare della parità dopo la seconda votazione l' argomento viene aggiornato all' assemblea successiva.

L' Assemblea straordinaria delibera sia in 1^ che in 2^ convocazione con la maggioranza di almeno i 2/3 dei soci presenti.

I Componenti il C.D. non hanno diritto al voto nelle deliberazioni che riguardano il loro operato.

Le deliberazioni prese obbligano tutti i soci dissenzienti o astenuti dal voto.

D - FORMA DI VOTAZIONE

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano ma su decisione della maggioranza dei soci e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto

ART. 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il C.D. è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri nominati dall'assemblea ordinaria il quale elegge tra di essi:

- Il Presidente
- Il Vice Presidente
- Un Segretario
- Un Tesoriere

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'Associazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea. Provvede alla stesura del bilancio preventivo e bilancio consuntivo e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea. Determina le quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione. Delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri. E' convocato dal Presidente o dal Vice - presidente o da un terzo dei suoi componenti E' convocato almeno cinque giorni prima della riunione. In caso d'urgenza la convocazione potrà essere fatta anche "ad oras".

Il C. D. dura in carica 3 anni e può essere rieletto. Qualora un membro del C. D. presenti le dimissioni il consiglio può cooptare il sostituto che rimarrà in carica fino alla scadenza dell'intero consiglio. I Componenti del C.D. che si assentano ingiustificatamente per tre volte di continuo decadono dall'incarico.

Per validità legale deve avere la presenza almeno del Presidente o del Vice — presidente, del Segretario o del Tesoriere.

ART. 13 -IL PRESIDENTE

Il Presidente viene eletto a maggioranza assoluta dai componenti il C. D.

Ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi in giudizio e dà esecuzione alle delibere del C. D.

Non potrà ricoprire nessuna altra carica in seno al C.D. ed è responsabile della corretta tenuta dei registri contabili dell'associazione da parte del Tesoriere nonché degli altri libri contabili dell'associazione

A lui risponderanno inoltre del loro operato tutti i rispettivi responsabili dei vari incarichi.

In caso di parità di voti nelle decisioni del C. D. il suo voto vale doppio.

Vigila ed è responsabile dell'osservanza delle norme contenute nello Statuto e nel presente Regolamento

Il Presidente può recedere dal suo incarico

- Per dimissioni volontarie con preavviso di almeno 1 mese
- Per decisione da parte del C. D. qualora dovessero ravvisarsi motivi gravi di inefficienza o tali da inficiare la giusta conduzione della vita associativa.

Il Presidente sarà sostituito dal Vice - presidente per motivi di forza maggiore o in casi di dimissioni

ART. 14 - COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori è nominato dall'assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario è composto di tre membri con idonea capacità professionale anche non associati, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di statuto predisponendo una relazione annuale in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo.

ART. 15 - CONSIGLIO DEI PROBIVIRI

Il Consiglio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti scelti anche tra persone estranee all'associazione. Vengono eletti dall'assemblea.

L'Associazione si impegna a rimettere alla decisione del Consiglio dei Probiviri la risoluzione di tutte le controversie relative all'interpretazione di disposizioni contenute nello statuto, nel regolamento o derivanti da delibere dell'assemblea e del consiglio direttivo o di quelle che insorgessero tra i singoli soci e l'associazione, tra socio e socio e comunque in tutti i casi non vietati dalla legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione.

Essi giudicheranno ex bono et equo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

ART. 16 - BILANCIO

L'Esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile il C.D. sottoporrà all'assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente ed entro il 31 dicembre il bilancio preventivo relativo all'anno successivo. Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 2 dello Statuto; anche i fondi, riserve o capitali non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

ART.17 - CONTABILITA'

La Contabilità seguirà le norme nel rispetto della legge vigente.

ART. 18 - SETTORI OPERATIVI

Per una maggiore funzionalità dei servizi a cui l'associazione statutariamente è preposta sono previsti vari settori operativi, a capo dei quali è delegato un responsabile scelto tra gli associati con specifiche inclinazioni e attitudini. -

Al C.D. è riservata la nomina o la revoca di tali responsabili.

I settori principali dell'associazione sono:

- * Animazione spirituale e missionaria;
- * Animazione liturgica;
- * Impegno caritativo;
- * Pubbliche relazioni con enti;
- * Attività editoriale.

Ogni responsabile potrà organizzare autonomamente il proprio settore e dovrà comunque di volta in volta sottoporre le linee programmatiche che intende adottare al C.D.

ART. 19 - PRIVILEGI

Gli Iscritti all'A.M.E.S. hanno una tessera di appartenenza, sono partecipi dell'impegno apostolico degli Stigmatini, sono abbonati gratuitamente al periodico "IL MISSIONARIO".

Per la loro attività, il C.D., a suo giudizio, li può onorare di uno speciale attestato.

Alla loro morte sono suffragati dalle preghiere dei Soci e dalla Congregazione Stigmatina con la celebrazione di tre Sante Messe.